



COMUNE DI DONORI

Provincia del Sud Sardegna

17 - Copia

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria Seduta Pubblica

N. 17 Del 27-09-2017	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. N° 175/2016, MODIFICATO DAL D.LGS. N°100/2017. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciassette

Il giorno ventisette

del mese di settembre

alle ore 16:15

nel Comune di Donori e nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio comunale si è riunito in Prima convocazione nelle persone dei Signori:

MELONI LUCIA	P	BOI ALESSANDRA	P
CODA LUIGI	P	PODDESU JONATHAN	P
CORDA RENATO	P	PES STEFANO	A
LECCA URBANO	A	BASCIU PASQUALE	P
SPADA TIZIANO	P	LODDO ANGELA MARIA	P
SCHIRRU SILVIA	P	FRAU GIUSEPPE	A
BADAS ILARIA	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa MARGHERITA GALASSO.-
La Dott.ssa MELONI LUCIA assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. N° 175/2016, MODIFICATO DAL D.LGS. N°100/2017. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n°267/2000.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n°175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge n°124/2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n°100/2017.

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

VISTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

TENUTO conto che devono essere alienate od oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 27-09-2017 COMUNE DI DONORI

CONSIDERATO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale, ivi incluse la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione e accertato che non risultano partecipazioni da alienare o razionalizzare, in quanto l'unica partecipazione esistente al 23 settembre 2016 risulta essere in capo alla "Abbanoa" S.p.A. la quale produce un servizio economico di interesse generale a rete.

TENUTO conto del parere espresso dall'Organo di revisione.

SI PROPONE

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, nelle risultanze contenute nell'allegato alla presente deliberazione.

DI DARE ATTO che non risultano partecipazioni da alienare o razionalizzare in quanto l'unica partecipazione esistente al 23 settembre 2016 risulta essere in capo alla "Abbanoa" S.p.A. la quale produce un servizio economico di interesse generale a rete.

DI DARE ATTO che l'esito della ricognizione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sia:

- trasmessa alla società partecipata del Comune;
- pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Enti controllati", ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n°33/2013;
- inviata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

IL SINDACO
Dott.ssa Lucia Meloni

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

Donori, 07-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

Donori, 07-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

F.to Rag. ALESSANDRA PILLAI

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la surriportata proposta di deliberazione e i relativi pareri favorevoli;
- RITENUTO dover provvedere in merito;
- CON VOTI favorevoli 7 (sette) e astenuti 2 (due) – Basciu Pasquale e Loddo Angela Maria - espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- DI APPROVARE la proposta di deliberazione così come sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- RICONTRATA l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 7 (sette) e astenuti 2 (due) – Basciu Pasquale e Loddo Angela Maria - espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Dott.ssa LUCIA MELONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 03-10-2017 all'albo pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 03-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 03-10-2017

L'IMPIEGATO INCARICATO